

**COLLEGIO DI BOLOGNA**

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 29/03/2022

FATTO

Con ricorso depositato in data 23 novembre 2021 parte ricorrente espone che:

- in data 10 dicembre 2018, in veste di utilizzatore, stipulava con la Banca resistente il contratto di locazione finanziaria n. ***001, avente per oggetto alcuni telefoni cellulari e computer portatili;
- a seguito del pagamento del canone n. 14, con scadenza al 15 marzo 2020, si avvaleva della moratoria prevista all'art. 56, comma 2, lettera c) del D.L. 17/03/2020, n. 18 – c.d. Decreto cura Italia;
- il 18/01/2021 egli riceveva missiva PEC da parte della concedente con cui la medesima, nel confermare la citata moratoria sino al 30/06/2021, precisava altresì: i) che la quota interessi maturati durante il periodo di sospensione, intercorso dal pagamento del canone del 15/04/2020 sino al 31/01/2021, era pari a €. 822,60 oltre IVA; ii) che gli interessi ulteriormente maturandi sino al 30/06/2021 sarebbero stati pari ad €. 411,30 oltre IVA; iii) che al termine della suddetta moratoria sarebbe stata emessa una corrispondente fattura, la quale sarebbe stata addebitata in forma dilazionata sulla durata residuale del piano tramite SDD collegato ai canoni periodici;
- dall'anzidetta missiva, quindi, egli prendeva atto che la banca aveva liquidato gli interessi de quibus moltiplicando per il numero di mesi o di canoni oggetto di sospensione (ossia n.



10 da Aprile 2020 sino a Gennaio 2021 e poi n. 5 da Febbraio 2021 a Giugno 2021) la quota di interessi di €82,20 dell'ultimo canone pagato, ossia il citato canone n. 14 scaduto il 15/03/2020;

- con missiva PEC del 06/07/2021 formulava reclamo alla Banca, contestando la debenza degli interessi che quest'ultima aveva liquidato nella citata missiva del 18/01/2021;
- a seguito del predetto reclamo, la Banca emetteva la fattura datata 01/07/2021 relativa agli interessi e le spese maturate durante ed a causa della predetta moratoria, per l'importo di €1.233,90 oltre IVA e così per un totale di €1.505,36.

In diritto osserva quanto segue:

- detta liquidazione viola l'art. 56, comma 2, lettera c) del Decreto Cura Italia, secondo il quale la moratoria ivi prevista deve avvenire "[omissis] secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti";

- infatti, si determina a danno del ricorrente un palese aggravamento dell'onere complessivo della citata locazione finanziaria (ossia degli oneri nuovi e maggiori) per un importo pari a €1.233,90 oltre IVA (stando alla liquidazione di cui alla citata missiva del 18/01/2021) ovvero pari ad €1.171,50 (stando alla liquidazione di cui alla citata fattura), nonostante: i) il mancato pagamento dei canoni durante il periodo di sospensione non sia frutto di un inadempimento dell'utilizzatore, bensì dell'esercizio di un suo diritto riconosciuto dal Legislatore in virtù dell'eccezionale e straordinaria emergenza del Covid-19; ii) la Banca, al termine del periodo de quo, ha percepito e percepirà comunque i canoni che sinora sono rimasti sospesi e, soprattutto, gli interessi maturati sul capitale residuo corrispondente all'ultimo canone pagato; iii) detta moratoria benefici dell'ammissione automatica alla speciale forma di garanzia pubblica costituita dal Fondo di garanzia per le PMI istituito con l'art. 2, comma 100 lett. a) della L. n. 662/1996;

- giurisprudenza e dottrina escludono fermamente che gli interessi del periodo di sospensione possano calcolarsi sul capitale residuo sussistente all'ultima rata precedente detta sospensione, potendo gli stessi al più calcolarsi sulle rate maturate durante il periodo de quo;

- nel caso di specie, l'intermediario ha invece calcolato gli interessi sul capitale residuo sussistente all'ultima rata precedente detta sospensione, anziché sulle rate sospese;

- l'ABF, occupatosi del medesimo problema con riferimento alla legislazione sismica e, quindi, ad un tema del tutto affine a quello che qui ci occupa, ha stabilito tale criterio (id est che gli interessi del periodo di sospensione possano al più calcolarsi sulle rate maturate durante il periodo de quo, anziché sul capitale residuo) in considerazione della finalità solidaristica della disciplina emergenziale;

- pertanto, il computo degli interessi potrà avvenire sulla sola quota capitale dei canoni che sono rimasti ex lege sospesi e non anche sull'intero ammontare dei canoni, considerato che: i) non si tratta in tutta evidenza di interessi moratori; ii) verrebbe altrimenti a realizzarsi una pratica anatocistica vietata dall'art. 1283 c.c., calcolandosi gli interessi anche sulla quota interessi del canone;

- quanto al saggio di interessi applicabile, la dottrina sostiene l'applicabilità del tasso legale ex art. 1284 c.c., in luogo del tasso contrattuale nel caso di specie applicato dalla banca;

- infatti, l'inapplicabilità in ogni caso del tasso contrattuale si rinviene anche dalla disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie, posto che la decorrenza degli interessi di tipo corrispettivo è intrinsecamente legata all'esigibilità del capitale, pertanto se questo non è esigibile (perché ex lege ne è sospesa la sua debenza) non può maturare alcun interesse di tipo corrispettivo.

Si rivolge pertanto a quest'Arbitro chiedendo, oltre al ristoro delle spese legali, che venga accertata l'illegittimità della liquidazione degli interessi -maturati durante il periodo di sospensione ex art 56 del c.d. Decreto Cura Italia- così come calcolati dall'intermediario,



ovvero sul capitale residuo dell'ultimo canone sospeso e al tasso contrattuale, dovendosi affermare che detta liquidazione possa al più avvenire sulla sola quota capitale dei canoni sospesi e al tasso legale.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario resistente eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto senza aver atteso la risposta al reclamo da parte dell'intermediario entro i sessanta giorni previsti dalla normativa vigente; nel merito precisa che:

- il ricorrente chiedeva ed otteneva dalla Banca la sospensione dell'intera rata contrattuale (quota capitale e quota interessi) per ben quindici mensilità consecutive, ovvero a partire dal mese di aprile 2020 e fino al mese di giugno 2021, pertanto il piano di ammortamento finanziario veniva traslato per un periodo pari alla sospensione ottenuta e gli interessi venivano addebitati in conformità alla previsione ministeriale;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'espone le modalità per il rimborso, da parte del Cliente beneficiario della misura di sostegno, delle rate sospese (FAQ n. 19) ha chiarito per iscritto che "In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie. In caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo";

- considerato il carattere emergenziale del decreto, nonché del fatto che tale normativa sia molto recente, i chiarimenti forniti dal Ministero nel suo sito ufficiale - peraltro aggiornati alla data del 14 settembre 2021- possono essere considerati alla stregua di un'interpretazione autentica della norma, e come tali devono essere rispettati dagli intermediari;

- inoltre, si evidenzia la correttezza e trasparenza del comportamento tenuto dalla banca, la quale ha sempre tenuto informato il ricorrente di quali sarebbero state le modalità di addebito degli interessi maturati nel periodo di sospensione dei canoni contrattuali;

- nonostante il ricorrente fosse perfettamente a conoscenza di quali sarebbero stati gli oneri da sostenere al ripristino del piano di pagamento, l'odierno ricorrente non rinunciava alla proroga automatica della moratoria, bensì continuava a beneficiare della sospensione per ulteriori 9 mesi dalla data di scadenza del primo periodo di sospensione concesso, ma soprattutto non formulava mai alcuna contestazione in merito a come sarebbero stati poi calcolati ed addebitati gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

Conclude pertanto chiedendo in via preliminare che il ricorso venga dichiarato inammissibile o respinto nel merito in quanto infondato.

Con successive memorie di replica entrambe le parti ribadivano le proprie posizioni, insistendo nell'accoglimento delle rispettive domande.

DIRITTO

La questione verte sulle modalità di determinazione degli interessi spettanti all'intermediario resistente in relazione alla sospensione del pagamento delle rate di un



contratto di leasing disposta per effetto della moratoria prevista dall'art. 56, comma 2, lett. c) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia).

Preliminarmente occorre tuttavia esaminare l'eccezione sollevata dall'intermediario, ad avviso del quale il ricorso sarebbe inammissibile in quanto proposto dal ricorrente senza attendere il termine dilatorio di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo e in assenza di riscontro da parte dell'intermediario stesso.

L'eccezione non è fondata. Il reclamo cui fa riferimento l'intermediario (proposto in data 19 ottobre 2021) è stato infatti preceduto da altro reclamo recante la data del 6 luglio 2021 e riscontrato dall'intermediario in data 2 settembre 2021 le cui contestazioni coincidono con quelle avanzate nel ricorso. Quest'ultimo risulta proposto in data 23 novembre 2021, dunque successivamente al riscontro dell'intermediario e, comunque, decorsi sessanta giorni dalla presentazione del primo reclamo.

Venendo al merito del ricorso, risulta dalla documentazione in atti e dalle affermazioni delle parti che parte ricorrente, dopo aver stipulato nel dicembre 2018 un contratto di leasing con l'intermediario resistente, ha beneficiato della moratoria prevista all'art. 56, comma 2, lettera c) del D.L. 17/03/2020, n. 18 – (c.d. Decreto cura Italia); la sospensione del finanziamento, secondo quanto concordemente rappresentato dalle parti e risultante dagli atti, è stata prorogata per due volte, per un totale complessivo di quindici mesi (aprile 2020 – giugno 2021).

Al termine di tale periodo, in data 6 luglio 2021, l'intermediario ha emesso fattura in cui, come anticipato al ricorrente in una precedente comunicazione del 18 gennaio, la quota interessi dovuta al 15 aprile 2020, data di inizio della sospensione, veniva moltiplicata per le quindici rate interessate dalla sospensione.

Parte ricorrente contesta tale liquidazione sotto un duplice profilo:

- quanto alla base di calcolo degli interessi, sostiene che gli stessi vadano computati sulla quota capitale dei canoni sospesi, e non, come ha proceduto l'intermediario, sul capitale residuo risultante al momento dell'ultimo canone pagato prima della sospensione;
- quanto al saggio di interesse, sostiene che, limitatamente al periodo di sospensione, debba applicarsi il tasso legale in luogo di quello contrattuale preteso dall'intermediario.

L'art. 56 del d.l. n. 18/2020, dopo aver formalmente riconosciuto l'epidemia da COVID-19 come "evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea" (comma 1), introduce al comma successivo alcune misure di "sostegno finanziario" destinate alle p.m.i. e micro imprese danneggiate, delle quali queste ultime possono avvalersi, attraverso apposita comunicazione corredata di autocertificazione, "in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia".

Per quanto qui più interessa, alla lett. c) del 2° comma viene previsto che "per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale".



Come si può osservare, la norma nulla dispone espressamente in ordine alle modalità di calcolo degli interessi maturati durante il periodo di sospensione, limitandosi a stabilire che, per nessuna delle due parti, il rimborso delle rate deve comportare nuovi o maggiori oneri.

Parte ricorrente sostiene che, nel silenzio del legislatore, sia più coerente con lo spirito solidaristico della legge la soluzione per cui gli interessi vanno calcolati sulla quota capitale dei canoni ricadenti nel periodo di sospensione, richiamandosi a quanto deciso dall'ABF a suo tempo con riguardo alla moratoria prevista dalla legislazione emergenziale sismica.

Ritiene il Collegio che quei provvedimenti esaminati in più occasioni dal Collegio di Coordinamento (cfr. le decisioni nn. 5863, 5877 e 5885/2015 e 210/2020) presentino **caratteristiche e finalità sostanzialmente differenti** rispetto a quella dell'art. 56, d.l. n. 18/2020, avendo quest'ultima come presupposto "temporanee carenze di liquidità" dell'impresa "quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid-19". In particolare l'espressione "assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti" appare riferibile non tanto all'allungamento del piano di rientro, quanto piuttosto alle modalità concordate tra le parti per la dilazione. Inoltre, la sottolineatura "per entrambe le parti" evidenzia come la dilazione non possa recare pregiudizio alle aspettative dell'intermediario che ha fatto affidamento, nella gestione del rischio di credito, sul rientro di una somma computata in modo previsionale al momento dell'erogazione del credito. Da tutto ciò il Collegio deduce che la finalità dei provvedimenti emergenziali, ed in particolare delle disposizioni contenute nel d.l. n.18/2020, non siano ispirate a un'esigenza solidaristica, propria delle norme a suo tempo emanate in occasione di calamità naturali, ma rispondano, piuttosto, alle esigenze di liquidità delle imprese la cui attività ha subito un evidente pregiudizio in conseguenza delle chiusure forzate a ragione della pandemia, senza alcun pregiudizio per le banche finanziatrici (così la decisione ABF, Collegio di Bari, n.3941/2021, richiamata anche da Collegio di Roma, n. 1411/2022).

Ciò premesso, i criteri di calcolo degli interessi nel periodo di sospensione che secondo il ricorrente sarebbero dovuti al tasso legale e non dovrebbero avere come base l'importo dell'intero debito residuo, ma piuttosto le singole rate, sono stati oggetto di una **FAQ** del Ministero delle Finanze, che, proprio ai fini di chiarire la portata della disposizione legislativa, afferma che *"in caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo"*.

Come già affermato da altri Collegi territoriali (cfr. le decisioni ABF, Collegio di Milano, n. 20638/2021, Collegio di Bari, n. 3941/2021) ritiene il Collegio che questa interpretazione sia **coerente con le previsioni di legge nel senso che la sospensione determini uno slittamento in avanti delle rate di ammortamento, e, allungandosi il periodo di rimborso, la banca abbia diritto alla corresponsione degli interessi nei limiti di quanto contrattualmente previsto**.

Si aggiunga, inoltre, che dalla documentazione allegata si evince la **piena conoscenza** da parte del cliente di tutte le condizioni del nuovo piano di ammortamento, comunicategli in occasione della prima moratoria (all. 3 alle controdeduzioni).

Il ricorso non è pertanto meritevole di accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI